

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA MONZA BRIANZA/LEGNANO DELL’1.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 2.10.2007))

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Milano) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’ U.S. FOGGIA S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/VERONA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 51/C del 23.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Foggia S.p.A. di Foggia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/CROTONE DEL 28.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

4. **RICORSO DELL’IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. BRAGHIN MAURIZIO, SEGUITO GARA NUORESE/IVREA DEL 28.10.2007** (Delibera Del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 60/C del 29.10.2007)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo proposto dall’Ivrea Calcio S.r.l. di Ivrea (Torino) dichiara estinto il procedimento. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. **RICORSO DELLA A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE CORALLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PRATO/GUBBIO DELL’1.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 62/C del 2.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 14 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete